



comune di
PRATO

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladodici (2012) , il giorno trentuno (31) del mese di luglio , alle ore 16:00 , in una sala del Palazzo Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il sig. Cenni Roberto (Sindaco)

SONO PRESENTI i sigg.ri: [Cenni Roberto, Ballerini Adriano, Beltrame Anna, Borchetti Goffredo, Caverni Roberto, Cenni Gianni, Milone Aldo, Mondanelli Dante, Nocentini Annalisa, Pieri Rita, Silli Giorgio]

SONO ASSENTI i siggri: [Bernocchi Filippo, Grazzini Matteo]

PARTECIPA Del Regno Vincenzo (Segretario Generale) , incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE n. 357 del 31/07/2012

OGGETTO: Tariffa Igiene Ambientale. Approvazione tariffe anno 2012.



DELIBERAZIONE n.. 357 del 31/07/2012

OGGETTO: Tariffa Igiene Ambientale. Approvazione tariffe anno 2012.

LA GIUNTA

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 il quale prevede l'istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Visto il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, che, in attuazione del succitato art. 49, ha emanato il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine di definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Considerati i seguenti atti:

- deliberazione consiliare n. 41 del 31.03.05, con la quale viene istituita la tariffa;
- deliberazione consiliare n. 42 del 31.03.05, con la quale si approva il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 04/07/2012, con cui si approva il Piano Finanziario presentato dalla Soc. A.S.M. S.p.A., ai fini di determinare il costo del servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2012;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale numero 238 del 24.07.2009 che ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa gestione Rifiuti;

Preso atto che l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. intitolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" e che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1".

Per quanto concerne la "determinazione della tariffa", l'art. 3 stabilisce che "sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato".

Quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 – che "la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".



L'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

L'art. 6 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che *“per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze”*.

Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo *“prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1”*.

L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il *“calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche”*. In particolare, la quota variabile si ottiene come *“prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione”*. Il costo unitario *“è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche”*. Il coefficiente di produzione (KD) è il *“coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività”*.

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Prato, ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore (allegato A), secondo i seguenti criteri:

1. *la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche* viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio che determina una ripartizione secondo le seguenti percentuali 45 % utenze domestiche e 55 % utenze non domestiche;
2. *la ripartizione fra costi fissi e costi variabili*, data la natura dei rifiuti e il processo che porta alla loro produzione, viene considerata una ripartizione del 50/50 per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche la ripartizione, in conformità all'allegato 1 del DPR 158/99, è di 30/70.
3. la determinazione dei Kc e Kd per la commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche la scelta da parte del Comune di Prato di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, è stata determinata sulla base di monitoraggi effettuati su campioni rappresentativi commissionati ad ASM SpA (allegato A). Confrontando i valori ottenuti dal monitoraggio non ci sono elementi significativi di scostamento rispetto a quanto applicato e pertanto, anche per l'anno 2012, si confermano i coefficienti Kd e Kc applicati (ALEGATO B)), fatta eccezione per la categoria 21 –attività artigianali di produzione di beni specifici per i quali è stata creato una sottocategoria specifica con l'obiettivo di ripartire correttamente i costi in base alla



specifica attività e reale produzione dei rifiuti attribuendo per tale sotto categoria il coefficiente massimo.

Constatato che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l'anno 2012 prevede un costo totale del servizio superiore a quello approvato per il 2011 e pertanto si rende necessario e opportuno rimodulare la tariffa come da allegato B, parte integrante del presente atto;

Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 319 del 17/07/2012 è stata approvata la tariffa di igiene ambientale per l'anno 2012 e relativi allegati di cui sopra;

Atteso che il raffronto dei costi tariffari oggetto del prospetto riportato nell'allegato "B" della suddetta Delibera della Giunta Comunale n. 319/2012 riporta dati incompleti dovuti a refusi di precedenti elaborazioni tariffarie, che per puro errore materiali sono rimasti inseriti nella tabella;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla rettifica di tale elaborato tariffario al fine di poter riconciliare i dati dei costi gestionali e la relativa pesatura sulla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2012, mediante l'approvazione di una nuova delibera e l'annullamento della Delibera della Giunta Comunale n. 319/2012;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione di consiglio numero 22 del 30 Marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio ambiente e qualità luoghi di lavoro in data 27.07.2012 e dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi in data 31.07.2012, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

- a. di approvare quanto espresso in narrativa;
- b. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2012, così come risultano dall'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- c. di dare atto che la tariffa così come modulata è coerente con il piano finanziario 2012, già approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 54 del 04/07/2012.
- d. di revocare la Delibera della Giunta Comunale n. 319 del 17/07/2012.

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to Del Regno Vincenzo (Segretario Generale) f.to Cenni Roberto (Sindaco)